



00196-22

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ADRIANO IASILLO	- Presidente -	Sent. n. sez. 3029/2021
DOMENICO FIORDALISI		CC - 14/10/2021
GAETANO DI GIURO		R.G.N. 15214/2021
FRANCESCO ALIFFI	- Relatore -	
DANIELE CAPPUCCIO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 16/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA

udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

lette le conclusioni del PG FERDIANDO LIGNOLA che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da (omissis) (omissis). A ragione osserva che, pur a fronte del buon percorso inframurario, è ostativo alla concessione della misura il mancato inizio di un processo di revisione critica. È, pertanto, necessario che il chiesto affidamento presso una struttura deputata ad ospitare e riabilitare sacerdoti sia preceduto dall'ammissione all'esperienza premiale, in conformità al principio di gradualità nella fruizione dei benefici penitenziari.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore fiduciario, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi di seguito enunciati

nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 47 Ord. pen.

Il Tribunale ha fondato la decisione sull'assenza di un presupposto, la revisione critica, non richiesto dalla normativa di riferimento e del tutto incompatibile con il diritto del condannato di dichiararsi innocente o vittima di errore giudiziario anche nel corso dell'esecuzione della pena. In tal modo, risulta violato il principio, ripetutamente affermato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, per cui la circostanza che il condannato non abbia ammesso gli addebiti non può indurre ad una prognosi sfavorevole in ordine alla commissione di altri reati né può essere da sola essere ritenuta sintomatica di mancato ravvedimento.


2.2. Con il secondo motivo deduce illogica e contraddittorietà della motivazione.

L'ordinanza impugnata ha valorizzato esclusivamente l'atteggiamento negatorio e vittimistico del condannato senza attribuire alcuna rilevanza ad elementi indicativi, oltre che dell'assenza di pericolosità sociale del condannato, dell'idoneità della chiesta misura a rieducare il reo, quali l'avvenuto risarcimento del danno, l'epoca assai risalente nel tempo in cui sono stati commessi i fatti reato, i risultati dell'osservazione della personalità ex art. 80 Ord. pen., attestanti l'avvio del processo di revisione critica, e l'assenza di denunce e condanne in epoca successiva ai reati in esecuzione. Non sono state, infine, adeguatamente valutate le caratteristiche della struttura che avrebbe ospitato il Ghirardi. Si tratta, infatti, di comunità residenziale con rigide regole per l'accesso e l'uscita e gli incontri con estranei.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono privi di pregio.

1. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 Ord. pen., è la principale misura alternativa alla detenzione, destinata ad attuare la finalità rieducativa della pena di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Essa può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto (che, nel caso di reati sessuali, deve avere durata non inferiore a un anno, e non ammette equipollenti: Sez. 1, n. 12138 del 07/11/2018, dep. 2019, P., Rv. 274974-01), si ritenga che il relativo regime, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire ad assicurare la menzionata finalità, prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Ciò che assume rilievo, rispetto all'affidamento, è l'evoluzione della personalità registratasi successivamente al



fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001). Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984-01; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. :244654-01; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413-01). Neppure si configurano, come ragioni ostative decisive, la mancata ammissione degli addebiti. Occorre piuttosto valutare, nella citata prospettiva evolutiva, se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli (Sez. 1, n. 10586 del 08/02/2019, Catalano, Rv. 274993-01; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653-01), ovvero il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili (a meno che questo non si traduca, nel concreto apprezzamento delle condizioni economiche del reo, in ingiustificata indisponibilità: Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, Rv. 271226-01; Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, Rv. 269033-01; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, Rv. 237740-01; Sez. 1, n. 30785 del 09/07/2001, Iegiani, Rv. 219606-01).

2. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento sull'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, della misura alternativa in discorso, e l'effettuazione della prognosi sottostante (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235-01). La relativa valutazione non è censurabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 3 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), la quale non può tuttavia prescindere da un'esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. Questi ultimi si ricavano, anzitutto, dalle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato. Il giudice non è vincolato alle considerazioni ivi espresse, ma deve comunque apprezzare le riferite informazioni, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative sottostanti la misura e ai profili di pericolosità residua dell'interessato (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016).

3. L'ordinanza impugnata risponde compiutamente ai canoni sopra enunciati. Essa, infatti, sia pure con argomentazioni succinte, ha posto a fondamento della decisione le risultanze dell'osservazione inframuraria della personalità e non il mancato riconoscimento di responsabilità da parte del condannato. Ha, infatti, considerato l'atteggiamento negatorio e vittimistico, di cui dà conto la relazione di sintesi anche per sottolineare il conforto che tale posizione continua a ricevere dai familiari e dall'ambiente ecclesiastico, un indice sintomatico del mancato inizio del



processo di rivisitazione del passato deviante, che richiede necessariamente, a prescindere dall'ammissione degli addebiti, l'accettazione della sentenza e della pena. Nel giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'affidamento in prova, da eseguirsi presso una struttura residenziale deputata ad ospitare e riabilitare sul piano psicologico sacerdoti e religiosi, siffatto elemento negativo è stato ritenuto, per la sua pregnanza ai fini dell'avvio di un reale percorso di reinserimento sociale, prevalente sui pur riconosciuti fattori positivi del buon percorso inframurario e dell'integrale risarcimento del danno, con valutazione non manifestamente illogica anche nella parte in cui evidenzia la necessità di sperimentare concretamente, prima della concessione ella misura meno contenitiva, l'evoluzione della personalità del condannato con l'esperienza premiale.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 14 ottobre 2021

Il Consigliere estensore

Francesco Aliffi



Il Presidente

Adriano Iasillo

